

1. REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO

Il **permesso orario di guida previsto dall'art.218/2 del Codice della Strada** può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:

- 1) si tratti di **sospensione** della patente e **non** di **revoca** della stessa;
- 2) la sospensione è stabilita **per un periodo determinato** (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato, come nel caso di cui all'art.128 C.d.S.);
- 3) la sospensione deriva da **violazioni di carattere amministrativo** e **non** da **ipotesi di reato** (es.186/2 lettere b) e c), 187, 189, 9 ter C.d.S.). In sostanza, deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell' **art.218 C.d.S.** e non di sospensione provvisoria ai sensi dell'art.223 C.d.S., o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.224 C.d.S.;

(si veda in proposito anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 del 22 aprile 2011)

N.B.: nel caso di violazione dell'art.186/2 a) è possibile il rilascio del permesso, non trattandosi di ipotesi di reato.

- 4) **non** deve essere derivato un **incidente stradale** dalla commessa violazione;
- 5) vi deve essere stato **ritiro della patente** di guida su strada;
- 6) il permesso di guida, adeguatamente motivato e documentato, può essere rilasciato per due tipologie di motivi (alternative):
 1. A) per **ragioni di lavoro**, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso **raggiungere il posto di lavoro** con mezzi pubblici o comunque non propri;
 2. B) ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art.33 della **legge 5 febbraio 1992 n.104**.

Si specifica che non è possibile concedere il permesso per svolgere attività lavorativa, ove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (es. autista, autotrasportatore, taxista ecc.) ma solo **per raggiungere il posto di lavoro**.

2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- 1) L'istanza di permesso va inoltrata utilizzando l'apposito **modulo** disponibile sul sito della Prefettura – sezione "Patenti" ("Modulistica");
- 2) All'istanza deve essere allegata **copia del verbale** di contestazione e ritiro della patente e idonea **documentazione** che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o il ricorrere di situazioni di cui **alla legge 104/1992**;
- 3) La domanda va inoltrata **entro cinque giorni dal ritiro della patente** alla Prefettura di Reggio Emilia al seguente indirizzo PEC: protocollo.prefre@pec.interno.it

N.B.: non potrà tenersi conto di istanze pervenute all'Ufficio oltre detto termine o comunque dopo l'emanazione da parte dell'Ufficio dell'ordinanza di sospensione.

- 4) Il permesso deve essere richiesto:
 - per **non oltre tre ore al giorno**;
 - per **determinate fasce orarie** (liberamente decise dall'istante);
- 5) **In base alle ore richieste, il periodo di sospensione è aumentato "di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso"(art.218/2 CdS)**;
- 6) Il rilascio del permesso non comporta acquiescenza al verbale o impossibilità di presentare ricorso al Prefetto, nei casi consentiti, oppure opposizione al Giudice di pace.

3. RILASCIO DEL PERMESSO

- 1) Il permesso viene rilasciato, in base all'art.218/2 C.d.S., con l'ordinanza con cui si sospende la patente;
- 2) E' possibile pertanto guidare, **negli orari richiesti e indicati nell'istanza, solo dal momento in cui l'ordinanza di sospensione è emanata e contestualmente rilasciato il permesso**, portando con sé copia dell' ordinanza prefettizia. In caso contrario, si potrà incorrere nella violazione di cui all'art.218/6 C.d.S. (revoca della patente);
- 3) Al fine di avere tempestivamente copia dell'ordinanza con il permesso di guida e quindi poter guidare, l'istante dovrà presentarsi all'Ufficio patenti negli orari di ricevimento per avere **copia dell'ordinanza**. (Nel caso di rilascio di permesso in caso di violazione dell'art.186/2 a) CdS l'ordinanza verrà invece inviata per la notifica all'organo notificatore, presso cui l'interessato dovrà recarsi);
- 4) Gli interessati, di regola, verranno contattati dall'Ufficio **solo in caso di mancato rilascio del permesso** (es. perché pervenuto in ritardo o per mancanza delle condizioni di cui all'art.218/2 C.d.S.).